



COMUNE DI SAN GIORGIO A LIRI

Provincia di Frosinone

COPIA

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N° 13 Data: 26-05-2023	OGGETTO: Modifiche del "Regolamento per l'applicazione del canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria" approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 14 del 26/04/2021. Approvazione.
---	--

L'anno duemilaventitre, e questo giorno ventisei, del mese di maggio, alle ore 20:07 e seguenti, nella solita sala delle adunanze consiliari del Comune di San Giorgio a Liri.

Alla Prima convocazione, in seduta Ordinaria, che è stata partecipata ai Signori Consiglieri a norma di legge, risultano all'appello nominale :

	Presenti / Assenti	
LAVALLE FRANCESCO	P	
DELLA ROSA MODESTO MARIO	P	
SIMONELLI ROCCO	P	
LONGO ACHILLE ANTONIO	P	
D'ABROSCA ANTONELLO	A	
MATTEI GIOIA	P	
DI CICCIO LUIGI	P	
LUCCIOLA FABIO	A	
TERREZZA FRANCESCO	P	
TERREZZA MASSIMILIANO	A	
ALABISO WILLIAM	A	
DE SIMONE ENRICO	P	
DELLA ROSA DAVIDE ANTONIO	P	
ASSEGNATI n° 12 – oltre il Sindaco - IN CARICA n° 13 - Totale presenti e assenti	9	4

Constatato che gli intervenuti sono in numero legale, assume la Presidenza DI CICCIO LUIGI, nella sua qualità di PRESIDENTE DEL CONSIGLIO.

Partecipa con funzioni consultive, referenti, di assistenza e verbalizzazione il Segretario Comunale DI MATTEO ASSUNTA (Art. 97, comma 4, del D.Lgs. 18 Agosto 2000, n.ro 267).

La seduta è Pubblica.

In prosecuzione di seduta il Presidente del Consiglio introduce il punto n. 5 all'ordine del giorno e cede la parola al Sindaco.

Il Sindaco illustra brevemente la proposta di deliberazione depositata agli atti

Il Presidente del Consiglio, non essendovi interventi da parte dei consiglieri presenti in aula, procede con la votazione.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso che:

- l'articolo 52 del D. Lgs. 446/97, confermato dal comma 6 dell'articolo 14 del D. Lgs. n. 23/2011, conferisce ai comuni la potestà regolamentare in materia di tributi ed altre entrate dell'ente locale disponendo che *"... i Comuni possono disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alla individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti. Per quanto non regolamentato si applicano le disposizioni di legge vigenti"*;
- l'articolo 1, commi da 816 a 836, della Legge 160 del 27 dicembre 2019, prevede che *"A decorrere dal 2021 il canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria, ai fini di cui al presente comma e ai commi da 817 a 836, denominato «canone», è istituito dai comuni, dalle province e dalle città metropolitane, di seguito denominati «enti», e sostituisce: la tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, il canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, l'imposta comunale sulla pubblicità e il diritto sulle pubbliche affissioni, il canone per l'installazione dei mezzi pubblicitari e il canone di cui all'articolo 27, commi 7 e 8, del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, limitatamente alle strade di pertinenza dei comuni e delle province. Il canone è comunque comprensivo di qualunque canone ricognitorio o concessorio previsto da norme di legge e dai regolamenti comunali e provinciali, fatti salvi quelli connessi a prestazioni di servizi."*;
- il comma 821 dell'articolo 1 della Legge 160/2019, nella parte relativa alla potestà regolamentare in materia di Canone unico patrimoniale, prevede quanto segue: *"Il canone è disciplinato dagli enti, con regolamento da adottare dal consiglio comunale o provinciale, ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, in cui devono essere indicati:*
 - a) le procedure per il rilascio delle concessioni per l'occupazione di suolo pubblico e delle autorizzazioni all'installazione degli impianti pubblicitari;*
 - b) l'individuazione delle tipologie di impianti pubblicitari autorizzabili e di quelli vietati nell'ambito comunale, nonché il numero massimo degli impianti autorizzabili per ciascuna tipologia o la relativa superficie;*

- c) *i criteri per la predisposizione del piano generale degli impianti pubblicitari, obbligatorio solo per i comuni superiori ai 20.000 abitanti, ovvero il richiamo al piano medesimo, se già adottato dal comune;*
 - d) *la superficie degli impianti destinati dal comune al servizio delle pubbliche affissioni;*
 - e) *la disciplina delle modalità di dichiarazione per particolari fattispecie;*
 - f) *le ulteriori esenzioni o riduzioni rispetto a quelle disciplinate dai commi da 816 a 847;*
 - g) *per le occupazioni e la diffusione di messaggi pubblicitari realizzate abusivamente, la previsione di un'indennità pari al canone maggiorato fino al 50 per cento, considerando permanenti le occupazioni e la diffusione di messaggi pubblicitari realizzate con impianti o manufatti di carattere stabile e presumendo come temporanee le occupazioni e la diffusione di messaggi pubblicitari effettuate dal trentesimo giorno antecedente la data del verbale di accertamento, redatto da competente pubblico ufficiale;*
 - h) *le sanzioni amministrative pecuniarie di importo non inferiore all'ammontare del canone o dell'indennità di cui alla lettera g) del presente comma, ne' superiore al doppio dello stesso, ferme restando quelle stabilite degli articoli 20, commi 4 e 5, e 23 del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285.”;*
- *il comma 817 dell’articolo 1 della Legge 160/2019, dispone che “Il canone è disciplinato dagli enti in modo da assicurare un gettito pari a quello conseguito dai canoni e dai tributi che sono sostituiti dal canone, fatta salva, in ogni caso, la possibilità di variare il gettito attraverso la modifica delle tariffe.”;*

Visto l’art. 53, comma 16, della Legge 23/12/2000, n. 388, come modificato dall’art. 27, comma 8, della Legge 28/12/2001, n. 448, il quale prevede che *“il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l’aliquota dell’addizionale comunale all’IRPEF di cui all’articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, recante istituzione di una addizionale comunale all’IRPEF, e successive modificazioni, e le tariffe dei servizi pubblici locali, nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, e’ stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. I regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all’inizio dell’esercizio purché entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1 gennaio dell’anno di riferimento”;*

Visto il vigente *“Regolamento per l’applicazione del canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria”* approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 14 del 26/04/2021, ed in particolare l’art. 26, rubricato *“Criteri per la determinazione della tariffa del canone per le occupazioni di suolo pubblico.”* comma 1) lettera a), il quale prevede che *“La tariffa del canone per le occupazioni di suolo pubblico è determinata sulla base dei seguenti elementi: a) durata dell’occupazione”;*

Ravvisata la necessità di disciplinare la determinazione della tariffa del canone per le occupazioni “*temporanee*” di suolo pubblico in rapporto alla durata dell’occupazione e nell’ambito delle categorie in cui è classificato il territorio comunale, graduando la determinazione della tariffa in rapporto alle ore ed ai giorni di occupazione, così come era precedentemente disciplinata la determinazione di detta tariffa dall’ex regolamento comunale per la disciplina della Tassa per l’occupazione di spazi ed aree pubbliche (TOSAP ex decreto legislativo n. 507 del 1993), anche al fine di assicurare un gettito pari a quello conseguito dai canoni e dai tributi che sono sostituiti dal vigente canone, come dettato dal richiamato comma 817, ed in particolare integrando le riduzioni previste dall’art. 33 del vigente regolamento in materia, rubricato “*Riduzioni del canone*” con il seguente comma 1bis:

- *“Per le occupazioni temporanee di suolo pubblico la tariffa viene determinata, in rapporto alla durata dell’occupazione e nell’ambito delle categorie in cui è classificato il territorio comunale, con l’applicazione delle seguenti riduzioni:*
 - a) fino a otto ore e fino a 14 giorni: riduzione del 50%;*
 - b) fino a otto ore e oltre 14 giorni: riduzione del 20%;*
 - c) oltre le otto ore e fino a sedici ore: riduzione del 10%;*
 - d) oltre le sedici ore e fino a ventiquattro e oltre 14 giorni: riduzione del 35% (oltre le sedici ore e fino a ventiquattro ore e fino 14 giorni tariffa intera).”*

Visto lo schema di regolamento per l’applicazione del canone unico patrimoniale, allegato alla presente deliberazione a formarne parte integrante e sostanziale, composto di n. 74 articoli, che recepisce le suddette integrazioni all’art. 33, e ritenuto di poterlo proporre all’approvazione del Consiglio Comunale con decorrenza di applicazione delle disposizioni dal 1 gennaio 2023;

Vista la circolare 2/DF del 22 novembre 2019, relativa all’obbligo di pubblicazione dei regolamenti in materia di entrata, che ha chiarito come il comma 15-ter dell’art. 13 del D.L. n. 201 del 2011, riferendosi espressamente ai tributi comunali, non trova applicazione per gli atti concernenti il canone per l’occupazione di spazi ed aree pubbliche (COSAP) di cui all’art. 63 del D. Lgs. n. 446 del 1997, e che, pertanto, i comuni che assoggettano l’occupazione di strade e aree del proprio demanio o patrimonio indisponibile al pagamento di detto canone, avente natura di corrispettivo privatistico, non devono procedere alla trasmissione al MEF dei relativi atti regolamentari e tariffari, che non sono pubblicati sul sito internet www.finanze.gov;

Dato atto della propria competenza in merito ai sensi dell’articolo 42 del TUEL;

Acquisiti sulla proposta di deliberazione concernente l’oggetto:

- i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile espressi dal Responsabile del Servizio Finanziario ai sensi dell’art. 49 del D. Lgs. 18.08.2000, n. 267;
- il parere favorevole del Revisore del Conto, in atti, espresso ai sensi dell’art. 239 del D. Lgs. n. 267/2000;

Visto:

- il D. Lgs. n. 267/2000;
- lo Statuto Comunale;

Con votazione palese, riportante il seguente esito:

- n. 7 FAVOREVOLI
- n. 0 CONTRARI
- n. 2 ASTENUTI (Di Cicco, De Simone)

DELIBERA

1. Di approvare, per le motivazioni in premessa, le integrazioni all'art. 33 del vigente *“Regolamento per l'applicazione del canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria”*, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 14 del 26/04/2021, come in premessa specificate e riportate nello schema aggiornato di Regolamento allegato alla presente deliberazione a formarne parte integrante e sostanziale e composto di n. 74 articoli;
2. Di dare atto che le suddette disposizioni decorrono dall'1/1/2023 ai sensi dell'articolo 53, comma 16, della legge 388/2000.

Successivamente, stante l'urgenza di dover provvedere in merito, con separata votazione palese, riportante il seguente esito,

- n. 7 FAVOREVOLI
- n. 0 CONTRARI
- n. 2 ASTENUTI (Di Cicco, De Simone)

la presente deliberazione viene dichiarata immediatamente eseguibile, ai sensi art. 134, comma 4, del D. Lgs. n. 267/2000.

Alle ore 20:19 il Presidente del Consiglio dichiara sciolta la seduta.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO
F.to LUIGI DI CICCIO

IL Segretario Comunale
F.to ASSUNTA DI MATTEO

Il sottoscritto responsabile del servizio delle pubblicazioni aventi effetto di pubblicità legale, visti gli atti di ufficio;

Visto lo statuto comunale,

A T T E S T A

- CHE la presente deliberazione è stata pubblicata in data odierna, per rimanervi per 15 giorni consecutivi, nell'albo pretorio on-line, accessibile al pubblico dal sito web istituzionale di questo Comune, ai sensi dell'art. 32, comma 1, della Legge 18 giugno 2009, n. 69, ed è stata compresa nell'elenco n. 412 delle pubblicazioni.
 - Che la presente è esecutiva il giorno 26-05-2023.
- Diviene esecutiva decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (Art. 134, comma 3, D. Lgs. N° 267/2000);
- E' stata dichiarata immediatamente eseguibile (Art. 134, comma 4, D. Lgs. N° 267/2000) .

Dalla Residenza Comunale li 14-06-2023

Il Responsabile del Procedimento
F.to ASSUNTA DI MATTEO